

COMUNE DI MORI

Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2025

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,191	104,420
2	0,225	187,950
3	0,251	219,280
4	0,273	276,710
5	0,294	302,810
6 o più	0,311	355,020
Non residenti - da 0 a 50 mq	0,191	104,420
Non residenti - da 51 a 100 mq	0,225	187,950
Non residenti - da 101 a 200 mq	0,251	219,280
Non residenti - oltre 200 mq	0,273	276,710

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,251 + 219,28 = 244,38)$)

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,157	0,935	1,092
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,107	0,639	0,746
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,163	0,969	1,132
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,244	1,433	1,677
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,151	0,886	1,037
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,151	0,898	1,049
7	A00	Alberghi con ristorante	0,422	2,480	2,902
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,300	1,771	2,071
9	X00	Case di cura e riposo	0,336	1,961	2,297
10	XX0	Ospedali	0,350	2,061	2,411
11	Q00	Uffici e agenzie	0,386	2,261	2,647
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,181	1,071	1,252
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,419	2,459	2,878
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,434	2,540	2,974
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,211	1,250	1,461
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	0,428	2,499	2,927
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,383	2,244	2,627
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,276	1,622	1,898
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,371	2,182	2,553
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,193	1,135	1,328
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,244	1,426	1,670
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,654	9,723	11,377
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	1,440	8,469	9,909
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	1,521	8,942	10,463
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,710	4,175	4,885
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,618	3,619	4,237
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	2,129	12,510	14,639
28	I00	Ipermercati di generi misti	0,639	3,756	4,395
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	1,547	9,099	10,646
30	DD0	Discoteche, night club	0,567	3,338	3,905

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2025

L'anno duemilaventicinque addì 11 (undici) del mese di marzo alle ore 18.39 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. BAROZZI STEFANO	- SINDACO
2. BERTI ELENA	- CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA	- “
4. BIANCHI BRUNO	- “
5. BOLOGNANI MAURO	- “
6. BONA ERMAN	- “
7. DEPRETTO PAOLA	- “
8. GENTILI AURELIO	- “
9. GOI ERNESTO	- “
10. MAZZUCCHI NICOLA	- “
11. MOIOLA CRISTIANO	- “
12. MURA FILIPPO	- “
13. ORTOMBINA DARIA	- “
14. SARTORI MICHELE	- “
15. SCARABELLO VETTORE SILVANA	- “
16. SILVA FETOSA ROSANGELA	- “
17. TONETTA MASSIMO	- “
18. TRINCO REMO	- “

Assenti i signori: ///

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Silvana Scarabello Vettore nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4.3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue:

L'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell'art. 1 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*.

La disposizione sulla competenza del Consiglio Comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all'art. 49, comma 3, lettera i) annovera *“l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”*.

Anche il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni), e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

L'art. 3 comma 5-quinquies della Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 del Decreto – Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il quale recita: “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31 ottobre 2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 3 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, che definisce i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con riferimento all’“Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'art. 222 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”;
- n. 2/DRIF/2021 di data 4 novembre 2021, con la quale sono stati approvati gli “schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità”, nonché “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti” di cui alla citata deliberazione n. 363/2021/R/rif;

- n. 22/2022/A, avente ad oggetto “Quadro strategico 2022 – 2025 ARERA” relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- nr. 15/2022/R/Rif di data 18 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), che articola alcuni obblighi di servizio, in base al posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori determinati da ARERA stessa.

Richiamata la deliberazione n. 15/2022/R/rif di data 18 gennaio 2022, con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), in ottemperanza alla quale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 28 aprile 2022 il Comune di Mori ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, secondo lo schema “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del TQRIF;

Richiamato l’art. 5 dell’allegato A) della citata deliberazione 15/2022/R/rif, con la quale ARERA ha previsto l’adozione, da parte del Comune, della Carta della qualità del servizio integrato dei rifiuti, destinata a tutti gli utenti del servizio stesso, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 29 dicembre 2022, in vigore dal 1 gennaio 2023, e successivamente modificata con deliberazione giuntale n. 6 di data 1 febbraio 2024.

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 389/R/rif di data 3 agosto 2023 che contiene la disciplina di modalità e termini di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- n. 487/2023/R/rif di data 3 agosto 2023 con riferimento alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione n. 389/2023 di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MRT-2;
- n. 1/2023-DTAC di data 6 novembre 2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità.

Considerato inoltre che ARERA con delibera n. 386/2023, con decorrenza 1 gennaio 2024:

- ha istituito un meccanismo perequativo: a) per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare; b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- ha previsto i conti perequativi e le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, denominate “UR1,a”, dovuta nella misura di Euro 0,10/utenza/anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e “UR2,a”, dovuta nella misura di Euro 1,50/utenza/anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- ha atteso che tali componenti perequative debbano alimentare appositi conti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) denominati rispettivamente “conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati” anche denominato “conto UR1”, “conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi” anche denominato “conto UR2”.

Dato atto che le suddette componenti non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento;

Con deliberazione consiliare n. 19 di data 29 aprile 2024 è stata approvata la validazione e l’aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 elaborato in conformità a quanto recato dalle recenti disposizioni di ARERA prima citate, per un ammontare complessivo per l’anno 2025 di Euro 1.373.601,00 suddiviso tra costi variabili pari a Euro 1.174.081,00 e costi fissi pari ad Euro 199.520,00.

Per quanto attiene l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2025 si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il già menzionato decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del piano economico finanziario 2024-2025 che, per l'anno 2025 come già citato in precedenza ammonta ad Euro 1.373.601,00 suddiviso tra costi variabili pari a Euro 1.174.081,00 e costi fissi pari ad Euro 199.520,00. L'importo complessivo costituisce il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe per l'anno 2025.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal D.P.R. n. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2025 riassunti nel documento denominato "Servizio di gestione dei rifiuti urbani - Elaborati di calcolo tariffa anno 2025", nel quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel **Prospetto 1**, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 74% per le utenze domestiche e nel 26% per le utenze non domestiche.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'articolo 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere una agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'articolo 4 del 7 aprile 1999 n. 158. Per l'anno 2025 si propone di applicare un'agevolazione pari a 0,75 punti percentuali. Con tale correttivo le percentuali di incidenza effettiva passano al 73,25% per le utenze domestiche e al 26,75% per le utenze non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste. Si registra rispetto al 2024 un aumento di mq. 15.383 (+2,52%) delle metrature soggette a tributo e di n. 81 (+ 1,80%) nuclei familiari. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) aumentano mediamente del 1,62% rispetto all'anno 2024. L'aumento delle metrature soggette a tributo e l'aumento dei nuclei familiari ha consentito di calmierare l'aumento dei costi del servizio previsti dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2025.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche (Prospetto 3)** sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni ed esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge un aumento della superficie soggetta a tributo di mq. 6.479 (+4,03%) rispetto all'anno 2024. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze non domestiche (come indicato nel Prospetto 1) aumentano mediamente del 1,67% rispetto a quelle dell'anno 2024. Anche per le utenze non domestiche l'aumento delle metrature soggette a tributo ha consentito di calmierare l'aumento dei costi del servizio previsti dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2025.

Nel **Prospetto 4** dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche;

Sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 16 di data 23 maggio 2023;

Vista la deliberazione consiliare n. 19 di data 29 aprile 2024 con cui è stato validato e aggiornato il Piano economico finanziario per il periodo 2024-2025;

Visti gli "Elaborati di calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2025", predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti, nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e le nuove tariffe;

Vista la Legge 147 di data 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. di data 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'articolo 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla deliberazione;

Con voti favorevoli n. 14 (quattordici) consiglieri, contrari 0 (zero), astenuti 4 (quattro) (Erman Bona, Ernesto Goi, Paola Depretto, Silvana Scarabello Vettore) su 18 (diciotto) presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2025 e con decorrenza 1 gennaio 2025 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), come dalle risultanze del piano economico finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29 aprile 2024, e determinate sulla base dei prospetti riassunti nel documento denominato "Servizio di gestione dei rifiuti urbani – Elaborati di calcolo tariffa anno 2025", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte variabile a mq.
1	0,191	104,420
2	0,225	187,950
3	0,251	219,280
4	0,273	276,710
5	0,294	302,810
6 o più	0,311	355,020
Non residenti - da 0 a 50 mq	0,191	104,420
Non residenti - da 51 a 100 mq	0,225	187,950
Non residenti - da 101 a 200 mq	0,251	219,280
Non residenti - oltre 200 mq	0,273	276,710

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,157	0,935	1,092
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,107	0,639	0,746
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,163	0,969	1,132
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,244	1,433	1,677
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,151	0,886	1,037
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,151	0,898	1,049
7	A00	Alberghi con ristorante	0,422	2,480	2,902
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,300	1,771	2,071
9	X00	Case di cura e riposo	0,336	1,961	2,297
10	XX0	Ospedali	0,350	2,061	2,411
11	Q00	Uffici e agenzie	0,386	2,261	2,647
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,181	1,071	1,252
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,419	2,459	2,878
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,434	2,540	2,974
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,211	1,250	1,461
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	0,428	2,499	2,927
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,383	2,244	2,627
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,276	1,622	1,898
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,371	2,182	2,553
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,193	1,135	1,328
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,244	1,426	1,670
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,654	9,723	11,377
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	1,440	8,469	9,909
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	1,521	8,942	10,463
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,710	4,175	4,885
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,618	3,619	4,237
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	2,129	12,510	14,639
28	I00	Ipermercati di generi misti	0,639	3,756	4,395
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	1,547	9,099	10,646
30	DD0	Discoteche, night club	0,567	3,338	3,905

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Comunità della Vallagarina, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla Gestel srl, società incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;

3. DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai fini di assolvere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale del Comune di Mori ove previsto dalla L.R. n. 10/2014 e ss.mm.;

5. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di garantire l'approvazione delle tariffe nei termini di legge;

Con voti favorevoli n. 14 (quattordici) consiglieri, contrari 0 (zero), astenuti 4 (quattro) (Erman Bona, Ernesto Goi, Paola Depretto, Silvana Scarabello Vettore) su 18 (diciotto) presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Silvana Scarabello Vettore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 11 marzo 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 12 marzo 2025 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 12 marzo 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante